



Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art.12, comma 2-bis del D.Lgs.36/2021.

Repertorio n. 564

Raccolta n. 412

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore ventuno.

26 ottobre 2023

In Padova, alla via Giuseppe Acerbi n.3, presso la sede dell'associazione "IL PORTODIMARE associazione sportiva dilettantistica", oltre meglio indicata.

Davanti a me Avv. Delia Scerbo, notaio con sede in Padova ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova,

è presente:

- **Giuseppe MODUGNO**, nato a Roma (RM) il giorno 5 febbraio 1955, c.f. n. MDG GPP 55B05 H501H, che dichiara essere residente a Padova (PD) in via V. Goethe n. 31 e domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione infra descritta, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata "**IL PORTODIMARE associazione sportiva dilettantistica**", con sede in Padova, via Giuseppe Acerbi n.3, con codice fiscale n. 80029570282 e partita IVA n.01071370280, costituita per atto a rogito del Notaio Pietrogrande di Padova del 25 gennaio 1979 suo repertorio numero 45.018, debitamente registrato. Detto componente, **della cui identità personale io Notaio sono certo**, mi chiede di redigere in forma pubblica il verbale di assemblea, della sola parte straordinaria, dell'associazione "IL PORTODIMARE associazione sportiva dilettantistica", sopra meglio indicata, che dichiara essere convocata in questo giorno, nel suddetto luogo ed alla suddetta ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

"In sede straordinaria:

- approvazione delle modifiche statutarie in seguito alla riforma dello Sport e dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni;
- delibere inerenti e conseguenti.

- omissis -"

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio dò atto di quanto viene a svolgersi in mia presenza.

Assume la Presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 18 dello statuto il componente, sopra generalizzato, il quale, nominato me Notaio in funzione di segretario,

CONSTATA E DÀ ATTO:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norme di legge e di statuto;
- che l'assemblea è qui riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta l'assemblea in prima convocazione, convocata nel suddetto luogo per il 25 ottobre 2023 alle ore 13;

**Registrato a
Padova**

il 02/11/2023

al n. 37873 serie 1T

Euro Esente

- che sono presenti in proprio e per delega, da conservarsi agli atti dell'associazione, n. trentadue associati, rispetto ad un numero complessivo di centotrentasei associati; associati regolarmente iscritti nei Registri dell'Associazione ed aventi diritto di voto, per un numero complessivo superiore alla maggioranza richiesta dallo Statuto per la sua modifica: il tutto come risulta da foglio presenze associati quale firmato dai presenti si allega al presente atto sotto lettera "A", omessane la lettura da parte di me Notaio al comparante per espressa dispensa datamene e che comunque lo conferma;

- che del Consiglio Direttivo:

* è presente sè medesimo, MODUGNO GIUSEPPE, ante generalizzato, quale Presidente;

* è presente BARBIERI EMILIA, nata a San Vito di Leguzzano (VI) il giorno 13 dicembre 1948, quale Vicepresidente;

* è presente BELLINI PIETRO, nato a Padova (PD) il giorno 7 gennaio 1990, quale Consigliere;

* è presente BRESSAN GIOVANNI PAOLO, nato a Padova (PD) il giorno 31 ottobre 1958, quale Consigliere;

* è presente GARELLI PIERGIORGIO, nato a Padova (PD) il giorno 6 gennaio 1956, quale Consigliere;

* è presente VENTURINI MARILENA, nata a Conselve (PD) il giorno 8 dicembre 1968, quale Consigliere;

* è presente SPEGGIORIN MATTEO, nato ad Arzignano (VI) il giorno 11 gennaio 1991, quale Consigliere;

* è presente TACCINI SALVATORE, nato a Catania (CT) il giorno 12 giugno 1967, quale Consigliere.

A questo punto, il Presidente

ACCERTATA

l'identità e la legittimazione dei presenti,

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea ai sensi di legge e statuto e quindi atta a deliberare su tutti i punti previsti all'Ordine del Giorno per l'assemblea riunita in sede straordinaria, nessuno dei presenti comunque opponendosi alla loro trattazione.

Preso la parola, il Presidente dell'Assemblea, inizia la trattazione del primo punto all'ordine del Giorno e comunica all'Assemblea che con la riforma dello Sport è entrato in vigore, tra gli altri provvedimenti, anche il D.Lgs. 36/2021 e successive integrazioni e modifiche, il cui scopo è quello di riformulare l'intera disciplina dettata in tema di Associazioni Sportive Dilettantistiche richiedendo così un adeguamento delle clausole degli statuti già in vigore delle citate Associazioni. A tal proposito, il Presidente fa presente all'Assemblea che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 2023 il D.lgs. n. 120 del 29 agosto 2023, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021 n. 36, 37, 38,

39 e 40.

In particolare, il Presidente illustra che le modifiche statutarie richieste dalla suddetta normativa per essere iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, debbano riguardare, tra l'altro, oltre all'indicazione della sede legale, l'indicazione nella denominazione di "A.S.D."; l'indicazione nell'oggetto dell'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; la possibilità di esercitare attività diverse da quelle principali, che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport; l'attribuzione della rappresentanza legale dell'A.S.D.; l'assenza di fini di lucro; le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali; l'obbligo di redazione di rendiconti economici-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statuari; le modalità di scioglimento dell'Associazione; l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle A.S.D.. Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e di ottenere l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, è necessario approvare alcune modifiche statutarie per rendere lo statuto dell'associazione conforme alle disposizioni del D.Lgs.36/2021 e sue modifiche ed integrazioni.

I presenti prendono visione dello Statuto aggiornato, predisposto dal Consiglio Direttivo, che è stato già informalmente condiviso tra gli associati ed il Consiglio Direttivo, modificativo di quello previgente; detto Statuto viene così ampiamente illustrato nella sua nuova versione mediante suo confronto con il testo previgente.

A questo punto il Presidente chiede all'Assemblea di deliberare in merito.

Il Presidente dichiara ed accerta che:

- con l'astensione di: nessuno;
- con votazione contraria di: nessuno;
- con il voto favorevole di: tutti gli associati presenti.

Quindi l'assemblea con il voto favorevole dell'unanimità dei presenti, espresso in modo palese, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie in seguito alla riforma dello Sport e dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e sue modifiche ed integrazioni e così adottare a regolamento della associazione il nuovo testo dello statuto vigente, se-

condo quanto proposto e come si desume dal confronto del testo previgente con quello infra allegato, statuto che con le modifiche proposte ed accettate dall'assemblea si allega al presente atto sotto lettera "B" a norma di legge, omissane la lettura per espressa dispensa fattavi dal comparente.

L'Assemblea da ultimo dà mandato al Presidente del Consiglio Direttivo di dare esecuzione alla assunta delibera ed in particolare:

- delega il Presidente a provvedere, nel termine utile, alla trasmissione del presente atto e dell'allegato statuto alla Federazione Italiana Vela ed alla iscrizione della associazione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e a provvedere a quanto si rendesse a tal fine necessario;

- autorizza il Presidente ad apportare alla presente delibera e all'allegato Statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dal suddetto registro o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

L'Adunanza, infine, autorizza me Notaio ad espletare tutte le eventuali ed ulteriori formalità necessarie per le trasmissioni del presente atto e dell'allegato statuto richieste dalla vigente normativa.

Nient'altro essendovi da deliberare, nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara esaurito l'Ordine del Giorno e chiusa l'Assemblea essendo le ore ventuno e trenta minuti.

L'Assemblea e il Presidente mi dispensano dalla lettura degli allegati, che, pertanto ho omissane e proseguono l'assemblea per discutere e deliberare i punti posti all'ordine del giorno per l'assemblea ordinaria, senza l'intervento di me Notaio.

Trattandosi di atto con cui si dispone l'adeguamento dello Statuto alla normativa dettata dal D.Lgs.36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente chiede l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art.12, comma 2-bis del medesimo D.Lgs.36/2021 .

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia mediante mezzi elettronici e da me Notaio completato su due fogli per n. cinque pagine, compresa fin qui la presente.

Di detto atto ho io Notaio dato lettura alla costituita ed all'Assemblea, che a mia domanda dichiarano di approvarlo.

L'atto è sottoscritto alle ore ventuno e quaranta minuti.

F.to Giuseppe Modugno

F.to Delia Scerbo Notaio l.s.

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA - 1 E' costituita, dal 25 gennaio 1979, in Padova, via Giuseppe Acerbi n.3, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata L'Associazione "IL PORTODIMARE Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve anche "IL PORTODIMARE A.S.D.". 2. E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero di istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato. 3. L'Associazione ha scadenza indeterminata e durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati. In caso di scioglimento dovranno essere attuate tutte le delibere assunte dall'Assemblea, salvo diversa decisione assunta dall'apposita Assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

ART. 2 - OGGETTO - 1. L'Associazione "IL PORTODIMARE A.S.D." ha come oggetto principale da esercitarsi in via stabile e prevalente l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica dello sport della vela. In particolare, l'Associazione svolgerà l'attività di diffusione, conoscenza e pratica dello sport della vela, inteso come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della vela nonché la partecipazione e organizzazione di competizioni sportive. Le discipline sportive oggetto dell'attività sono quelle riconosciute dal CONI e dal CIP mediante l'affiliazione alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal Coni e dal CIP. L'associazione potrà, inoltre, praticare e promuovere anche ogni altra disciplina sportiva riconosciuta dal Ministero dello Sport e dal Dipartimento dello Sport. 2. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, e al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale, l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare imbarcazioni, attrezzature sportive e mezzi di supporto, sia per esercitazioni che per competizioni, nonché svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti, imbarcazioni e attrezzature sportive abilitate alla pratica velica. Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati

e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale. 3. L'Associazione potrà svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva velica, attraverso l'istituzione di una propria scuola vela, con corsi teorici e pratici, rivolti ad adulti, ragazzi e persone con disabilità motoria, utilizzando imbarcazioni idonee.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo si indicano:

- attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'Associazione;
- esercitare, ai fini di autofinanziamento, attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- esercitare, nell'ambito delle manifestazioni sportive organizzate, attività di commercio di articoli, attrezzature, ed abbigliamento sportivi;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 3 - NATURA - 1. L'Associazione "IL PORTODIMARE A.S.D." è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini istituzionali o per l'incremento del patrimonio. L'Associazione non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. 2. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati nonché dalla obbligatorietà del Bilancio preventivo e del Rendiconto economico e finanziario. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e

gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività, il tutto nel rispetto del D.Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni. 4. L'Associazione è riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela (FIV) e potrà aderire a qualsiasi altro sodalizio, ente o organizzazione, sia locale che nazionale, atto ad agevolare il conseguimento delle sue finalità. 5. L'Associazione accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIV, purchè non in contrasto con i principi della Legge 7/12/2000 n. 383 incluse sue modifiche o integrazioni che disciplina la normativa in materia di associazioni di promozione sociale, e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FIV stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva. Costituiscono per tanto parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo. 6. L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle Assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21. 7. L'Associazione potrà altresì chiedere il riconoscimento giuridico della propria esistenza. 8. L'Associazione, tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE - 1. Il patrimonio Sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva formati con eccedenza di bilancio e da ogni eventuale donazione, erogazione o lascito. 2. Le entrate fanno parte del patrimonio associativo e sono costituite dalle quote associative, dai proventi di manifestazioni sportive, da quanto concorra ad incrementare l'attivo Sociale e da ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della Legge 7/12/2000 n. 383. 3, dal D.Lgs 36/2021, nonché dalle modifiche ed integrazioni della vigente normativa in materia.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. 3. In caso di estinzione dell'associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, in conformità all'articolo 29 del presente statuto.

ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE - 1. L'esercizio Sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. 2. Il Consiglio Direttivo deve compilare il Rendiconto economico e finanziario e il Bilancio preventivo che, corredati dalla relazione del Revisore dei Conti, ove nominato, debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio. 3. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il Rendiconto economico finanziario contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario devono essere redatti secondo il criterio di cassa con chiarezza e devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. 4. I suddetti documenti devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 6 - SOCI - 1. Sono Soci le persone, senza discriminazioni di sesso, razza ed età la cui domanda di associazione verrà accettata dal Consiglio Direttivo secondo i criteri predeterminati e tutti coloro che parteciperanno alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa, sempre a mezzo della presentazione della medesima domanda. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo stesso e ai diritti che ne derivano. 2. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci solo le persone fisiche, purchè in possesso di indubbi requisiti di moralità i quali, accettando la finalità dell'Associazione, intendono prestarsi alla diffusione dello spirito delle citate finalità, che ne facciano richiesta, che ne condividano gli scopi e accettino il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. 3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso

appello al Collegio dei Probiviri. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale o dai legali rappresentanti, i quali rappresenteranno il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderanno verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. 4. La qualità di Socio si perde per decesso, per dimissioni o per esclusione a causa di morosità o indegnità.

- Le dimissioni dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo associativo, sotto pena di non efficacia. In casi particolari è tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo accettare le dimissioni presentate anche fuori dei predetti termini, ma comunque non oltre il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

- La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo.

- La indegnità viene sancita dal Collegio dei Probiviri.

Si precisa che sia in ipotesi di morosità che di indegnità il Consiglio Direttivo nel primo caso ed il Collegio dei Probiviri nel secondo, deliberano con procedimento motivato, previa audizione dell'associato interessato. La delibera deve essere comunicata all'associato tramite l'indirizzo di posta elettronica comunicato dallo stesso in sede di ammissione. Avverso la delibera di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea; il ricorso - che sospende la delibera - deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

5. I Soci sono divisi nelle seguenti, categorie:

- a) Soci promotori;
- b) Soci effettivi;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci sostenitori;
- e) Soci onorari;
- f) Soci allievi.

Sono Soci promotori coloro che intervengono alla rogazione dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci effettivi tutti coloro che entreranno a far parte dell'Associazione con l'osservanza delle modalità previste al punto 1 del presente articolo.

Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci sostenitori i Soci effettivi o promotori che sottoscrivano la quota che verrà determinata di anno in anno dal Consiglio Direttivo per far parte della categoria e che, oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie

straordinarie.

Sono Soci onorari tutti coloro i quali, avendo al loro attivo più di una traversata oceanica a vela, in regata o meno, lo richiedano al Consiglio Direttivo e questo si esprima con parere favorevole, sono altresì inclusi nell'elenco dei Soci onorari, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tutti coloro i quali abbiano avuto meriti particolari nei confronti dell'Associazione "IL PORTODIMARE A.S.D."

Sono Soci allievi gli iscritti alla scuola vela e i giovani minori di 18 (diciotto) anni che entrano a far parte dell'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità: a) che si impegnino a svolgere attività sportiva ed agonistica a favore del circolo e secondo le direttive fissate dallo stesso; b) che siano ritenuti idonei a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo e compatibilmente con i programmi Sociali. La domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta anche dai genitori o da chi ne fa le veci. I Soci allievi sono esenti dalla quota di ammissione e dovranno corrispondere la sola quota di associazione nella misura che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo di anno in anno. Il tutto nel rispetto di quanto previsto per i soci minorenni dal D.Lgs 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni. 6. Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei. 7. La quota associativa è intrasmissibile, inoltre la quota associativa, sia di ingresso che annuale, in nessun caso può essere restituita ai soci, rivalutata né trasferita a terzi.

ART. 7 - DIRITTO DEI SOCI - 1. L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora vi siano categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali quelle nominate al precedente articolo 6 del presente statuto. Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa e di esercitare il proprio voto durante le Assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal legale rappresentante. I soci hanno il diritto di candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età.

2. I Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. 3. Tutti i Soci hanno diritto, altresì, di frequentare i locali Sociali e di usufruire, secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che "IL PORTODIMARE

A.S.D." offre, di usare il materiale Sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI - 1. I Soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo. 2. Il Socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali Sociali che all'esterno, osservare lo Statuto ed i Regolamenti. 3. Gli aderenti devono svolgere la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 9 - ORGANI SOCIALI - 1. Gli organi dell'Associazione sono: - Assemblea dei soci; - Consiglio Direttivo; - Presidente; - Revisore dei Conti, ove nominato dall'Assemblea; - Collegio dei Probiviri. 2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 10 - ASSEMBLEA - 1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, proponendone l'ordine del giorno. 3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei Soci, salvo quanto infra precisato. 4. L'Assemblea potrà svolgersi anche mediante sistemi di telecomunicazione, a condizione che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante. 5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 11 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE - 1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota annua. 2. Non possono partecipare alle Assemblee

i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione. 3. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA - 1. Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua mancanza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. 2. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio. 3. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. 4. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 13 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE - 1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. 2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. 3. L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati in delega. 4. Tanto l'Assemblea ordinaria quanto l'Assemblea straordinaria potranno essere convocate in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione, purché a distanza di almeno un'ora. Pertanto, trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE - 1. Le Assemblee nominano il Presidente ed il Segretario. 2. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione, quando sono presenti almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. 3. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio con diritto di voto, mediante delega scritta che dovrà consegnare al Segretario all'inizio della stessa; un medesimo Socio potrà rappresentare fino ad un massimo di due Soci. 4. Nelle Assemblee convocate per il rinnovo delle cariche elettive debbono essere presenti, in seconda convocazione, almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci aventi il diritto di voto. 5. Non possono partecipare

alle Assemblee i Soci non in regola con il tesseramento ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE - 1. Le Assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi; nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo occorre il voto favorevole della maggioranza degli Associati aventi il diritto di voto. 2. Per lo scioglimento dell'Associazione "IL PORTODIMARE A.S.D." e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto. 3. L'Assemblea Ordinaria delibera sul Bilancio preventivo e sul Rendiconto economico e finanziario. I componenti del Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, quest'ultimo organo solo ove previsto, non hanno diritto di voto. 4. L'Assemblea Ordinaria elegge a scrutinio segreto il Consiglio direttivo e dei Proviviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ove previsto, avviene altresì a scrutinio segreto l'elezione del Revisore dei Conti.

ART. 16 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

- 1. L'Assemblea deve:

- approvare il bilancio preventivo e il Rendiconto economico e finanziario;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e il Collegio dei Proviviri;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

2. I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e tale Assemblea deve essere tenuta entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e l'esame del bilancio preventivo. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio. 3. L'Assemblea Ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi. 4. I Soci devono essere convocati almeno 8 (otto) giorni prima della seduta mediante avviso di convocazione inoltrato a mezzo posta ordinaria o elettronica a tutti i soci aventi diritto di voto e mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione. 5. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare espresse nell'ordine del giorno. L'Assemblea deve prevedere un intervallo di almeno

un'ora tra le prima e la seconda convocazione.

ART. 17 - CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA - 1. L'Assemblea Straordinaria deve deliberare le modifiche statutarie, la trasformazione o lo scioglimento dell'Associazione.

2. I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto e per deliberare altresì, a scrutinio segreto, sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori. 3. L'Assemblea Straordinaria è convocata altresì su richiesta di almeno il 10% (dieci per cento) dei Soci aventi diritto di voto; nella convocazione deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare. 4. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi, con le modalità dell'art. 19. 5. I Soci devono essere convocati almeno 15 (quindici) giorni prima della seduta con lettera raccomandata o email inviata all'indirizzo comunicato dai soci in sede di ammissione e mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione. 6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare espresse nell'ordine del giorno. L'Assemblea deve prevedere un intervallo di almeno tra le prima e la seconda convocazione.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO - 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque o più persone, purchè in numero dispari, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto. 2. Possono ricoprire la carica i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. 3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di quattro anni, possibilmente in corrispondenza con il periodo Olimpico. 4. I consiglieri sono rieleggibili. 5. Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina, durante la stessa seduta, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Direttore Sportivo. E' facoltà del Presidente del Consiglio Direttivo procedere ad altre nomine per particolari settori. 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta

da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, senza formalità; solo ove nominato dall'assemblea deve essere invitato a partecipare il Revisore dei Conti. 7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche a mezzo sistemi di comunicazione (audioconferenza o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare i documenti.

ART. 19 - DELIBERAZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO - 1. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno presiedute dal Presidente dell'Associazione oppure, in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio si farà constatare con appositi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, e contenuti in apposito libro da tenere a cura del Segretario. 2. Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e provvede alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione. 3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 4. Le votazioni avverranno in modo palese, salvo che uno dei consiglieri faccia richiesta di votazione per schede segrete. 5. Nella votazione palese, in caso di parità di voto sarà preminente il voto di colui che presiederà la riunione. 6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limiti deve: deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci; redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria quando lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci ai sensi dell'art. 10; redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci; attuare le finalità sociali previste dello statuto, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. 7. Esso procede, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori e consulenti, determinandone il compenso e predispone e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.

ART. 20 - INTEGRAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO - 1. In caso di dimissioni, decadenza, non

accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiore alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purchè lo stesso abbia riportato almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. 2. Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede all'elezione parziale, mediante la convocazione, entro il termine massimo di trenta giorni, di un'Assemblea Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

ART. 21 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - 1. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'arco del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art.20. 2. L'Assemblea Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine dei trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti resteranno in carica sino alla scadenza del quadriennio.

ART. 22 - PRESIDENTE - 1. Il Presidente, ed in sua assenza il Vice presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. 2. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ART. 23 - DECADENZA DEL PRESIDENTE - 1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i soci, dura in carica quattro anni. Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica. 2. Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice presidente od, in sua assenza od impedimento, dal Consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino ad espletamento delle procedure di integrazione del numero di componenti e successiva elezione del nuovo Presidente.

ART. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI - 1. Il Collegio dei Probiviri eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto, è composto da tre componenti, che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione od altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero di voti. 2. Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei Soci e, dopo avere ascoltato le

giustificazioni dell'interessato, adottando, in relazione alla gravità dei fatti, le seguenti sanzioni: a) ammonizione; b) deplorazione; c) sospensione fino ad un massimo di dodici mesi; d) radiazione. 3. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo. 4. L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria.

ART. 25 - REVISORE DEI CONTI - 1. Nei casi previsti dalla legge, o quando lo decidano i soci, l'Associazione, con decisione dell'Assemblea dei Soci in composizione ordinaria, a scrutinio segreto, provvede a nominare un Revisore dei Conti, iscritto all'albo dei revisori legali, al quale spetta il controllo sulla gestione dell'Associazione.

2. Il Revisore dei Conti, ove nominato, dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà Sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

ART. 26 - TESORIERE - Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

ART. 27 - NATURA DELLE CARICHE - 1. Tutte le cariche Sociali, elettive e non, sono onorarie.

ART. 28 - CANDIDATURE - 1. I candidati alle cariche Sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione. 2. Non possono candidarsi i Soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti la Commissione Verifica Poteri e la Commissione di Scrutinio. 3. L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo. 4. Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

ART. 29 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - 1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i suoi soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.

ART. 30 - SCIoglimento - 1. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, la quale provvede alla nomina a scrutinio segreto di uno o più liquidatori, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. 2. L'eventuale

attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i Soci, ma dovrà essere devoluto a fini sportivi, secondo la delibera dell'assemblea che decide lo scioglimento, ad una associazione sportiva dilettantistica o a società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro iscritta sia al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che al RUNTS, avente sede nella medesima provincia della associazione.

ART.31 - RAPPRESENTANTI DEGLI ATLETI E DEI TECNICI - Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate, Enti di Promozione cui l'associazione risulta affiliata, convoca e presiede riunioni degli atleti/e tesserati e dei tecnici maggiorenni - per l'individuazione, tramite elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici che hanno diritto di voto nelle assemblee federali. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione all'Organismo Affiliante, per il costante aggiornamento degli atti federali.

ART. 32 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE - La nomina e le variazioni degli organi dell'A.S.D., nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale e, entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

ART. 33 - DISPOSIZIONI FINALI - 1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, vengono richiamate le norme dettate dal Codice Civile e dalle altre Leggi vigenti in materia, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'Organismo cui l'associazione è affiliata.

F.to Giuseppe Modugno

F.to Delia Scerbo Notaio l.s.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, firmato come per Legge, che si trasmette per gli usi consentiti.
Padova, 07 Novembre 2023.